

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE DENOMINATA "SOCIETA' ITALIANA DELLE SCIENZE VETERINARIE"
(ACRONIMO S.I.S.Vet.)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. L'Associazione scientifica e culturale denominata "Società Italiana delle Scienze Veterinarie", siglabile S.I.S.Vet., costituita in Bologna il 18 luglio 1947 (atto a rogito del Notaio Dott. Giusto Gondoni), eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1948, ha sede nel Comune di Brescia (BS).
- 1.2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, e ciò comporterà modifica del presente Statuto.
- 1.3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Art. 2 – DURATA

- 2.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

- 3.1. L'Associazione promuove, sviluppa e divulga le Scienze Veterinarie, favorisce e coordina i rapporti con le Istituzioni Scientifiche e con i singoli cultori delle Scienze Veterinarie, sia in Italia che all'estero.
- 3.2. L'Associazione promuove, nel settore dello studio e della cultura delle Scienze Veterinarie, il costante aggiornamento degli Associati e, quindi, svolge attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni da loro erogate.
- 3.3. In particolare l'Associazione:
 - a) promuove e sviluppa la ricerca scientifica;
 - b) diffonde la conoscenza delle ricerche e degli studi realizzati nei settori della veterinaria e delle discipline affini;
 - c) favorisce la collaborazione scientifica e tecnica con le società scientifiche specializzate ai fini del coordinamento delle singole attività;
 - d) sviluppa l'aggiornamento culturale, tecnologico e professionale;
 - e) collabora con gli Enti Pubblici e con le Istituzioni interessate alla evoluzione tecnologica degli allevamenti, al benessere e alla salute animale;
 - f) partecipa alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione della stampa scientifica;
 - g) promuove e sollecita la istituzione di premi e di borse per studi e ricerche attinenti alle scienze veterinarie;
 - h) si rende garante della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi e adotta sistemi di verifica della loro qualità pedagogica e della loro efficacia;
 - i) collabora con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le Regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
 - j) collabora con il Ministero della Salute, con le Regioni e con le Istituzioni sanitarie pubbliche, per l'elaborazione, la diffusione e l'adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;
 - k) contribuisce, sotto il profilo culturale e scientifico, allo sviluppo e alla qualità delle attività sanitarie e mediche italiane;
 - l) svolge attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
 - m) collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
 - n) elabora linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
 - o) promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
- 3.4. In relazione a tutte le suddette attività, l'Associazione:
 - non persegue finalità di lucro;
 - non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
 - non persegue finalità sindacali, non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli Associati, né svolge alcuna attività sindacale diretta o indiretta.

- 3.5. Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

----- TITOLO II – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - GENERALITÀ

- 4.1. Nel presente Statuto, i termini "socio" e "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.
- 4.2. Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.
- 4.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato, salve le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto.
- 4.4. Anche in deroga ad altre norme previste nel presente Statuto, sono comunque ammessi ad essere Soci dell'Associazione, senza limitazione alcuna:
- tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale dei Veterinari ovvero che svolgano la propria attività lavorativa nel settore dello studio delle Scienze Veterinarie;
 - tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale.

Art. 5 - CATEGORIE DI SOCI

- 5.1. I Soci si distinguono in:
- Soci onorari;
 - Soci ordinari.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI ONORARI

- 6.1. Possono essere nominati Soci onorari coloro che conseguono importanti risultati di alto valore scientifico nell'ambito delle scienze veterinarie o siano altamente benemeriti dell'Associazione. Le relative proposte vengono avanzate dai Soci e devono contenere il "curriculum" della persona designata.
- 6.2. La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico dell'Associazione e la comunicazione all'interessato, dell'avvenuta nomina, viene data nelle forme che il Presidente riterrà più idonee.

Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI PERSONE FISICHE OD ENTI

- 7.1. Hanno titolo per essere nominati Soci ordinari i laureati in medicina veterinaria o chiunque sia cultore di scienze veterinarie, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione.
- 7.2. Possono essere inoltre compresi nella categoria dei Soci ordinari gli Enti e le Associazioni che si interessano di scienze veterinarie con le stesse finalità previste dal presente Statuto.
- 7.3. La domanda di far parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione e contenere le generalità complete del soggetto richiedente, la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dal presente Statuto per l'ammissione a Socio, la dichiarazione di ben conoscere il presente Statuto e di impegnarsi ad osservarne le disposizioni, nonché tutte le notizie che il richiedente ritenesse opportuno di comunicare.
- 7.4. Alla domanda si deve allegare copia della ricevuta di pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 7.5. La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della domanda di cui ai commi precedenti. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può negare l'ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione a socio.

Art. 8 - AMMISSIONE DELLE SOCIETÀ' SPECIALISTICHE IN QUALITÀ' DI SOCI ORDINARI

- 8.1. Le Società specialistiche che desiderano essere associate all'Associazione in qualità di Soci ordinari devono inoltrare domanda al Presidente; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti sull'accoglimento della domanda e riconosce, se del caso, il diritto al Presidente pro-tempore della Società di entrare a far parte del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, senza diritto di voto.
- 8.2. Il riconoscimento di membro di diritto del Comitato Scientifico del Presidente pro-tempore delle Società associate diventa operante in occasione della prima riunione successiva al provvedimento.
- 8.3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo precedente.

Art. 9 - VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DEI SOCI ORDINARI

- 9.1. I Soci ordinari (persone fisiche, Enti e Società specialistiche) devono provvedere entro la fine del mese di marzo di ciascun anno al pagamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea precedente, nei modi fissati dall'Amministratore Economico.
- 9.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare che il Socio che provveda al pagamento della quota associativa oltre il termine previsto al comma precedente debba versare contestualmente anche una penalità determinata dal Consiglio stesso.
- 9.3. Soltanto il pagamento della quota associativa annuale dà diritto di partecipare a tutti gli atti della vita dell'Associazione. I Soci morosi nel pagamento delle quote sono invitati a soddisfare il loro impegno nei modi e nelle forme che il Presidente riterrà più idonee.
- 9.4. La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 10 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 10.1. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
- 10.2. L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi quali ad esempio:
 - 1) Mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi;
 - 2) Aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione.
- 10.3. La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 10.4. Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

----- **TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 11 - GENERALITÀ

- 11.1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Comitato Scientifico;
 - il Collegio dei Revisori;
 - il Collegio dei Probiviri.
- 11.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito. Non ne consegue alcun compenso. I membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.
- 11.3. Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione del Segretario Generale e dei membri del Collegio dei Revisori che possono essere anche non soci.
- 11.4. Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni, con l'eccezione del Comitato Scientifico che dura in carica quattro anni. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.
- 11.5. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati, ma può successivamente essere eletto membro del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi associativi possono essere rieletti senza limiti di tempo e di numero di mandati. I membri del Comitato Scientifico non possono svolgere due mandati consecutivi e, pertanto, non sono immediatamente rieleggibili.
- 11.6. Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
- 11.7. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni degli Organi associativi (compresa l'Assemblea) a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 12 - ASSEMBLEA: GENERALITÀ E COMPOSIZIONE

- 12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti alla data della convocazione.
- 12.2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 12.3. Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati maggiori di età, sia ordinari che onorari, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.
- 12.4. Vigè il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha sempre diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota versata.

Art. 13 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

- 13.1. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 13.2. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.
- 13.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, normalmente in occasione del convegno scientifico annuale, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello in corso. I Bilanci o rendiconti oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea di prima convocazione in modo che ciascun socio possa prenderne preventivamente visione.
- 13.4. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

- 14.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 14.2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.
- 14.3. Per modificare il presente Statuto, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 15 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

- 15.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 15.2. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario generale dell'Associazione, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.
- 15.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).
- 15.4. Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti soci ne possano prendere visione.

Art. 16 - ASSEMBLEA: COMPITI

- 16.1. L'Assemblea degli Associati:
 - delibera in merito alla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
 - approva il Bilancio consuntivo del precedente anno accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
 - approva il Bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - elegge liberamente e democraticamente le cariche sociali previste dal presente Statuto;
 - delibera in merito alla decadenza dei Soci;
 - sceglie la sede del Convegno scientifico annuale;
 - delibera in merito agli argomenti relativi alla gestione e alle attività sociali proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 Soci.

Art. 17 - PROCEDIMENTO PER LA ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- 17.1. Le seguenti cariche sociali (divise per tipologia) vengono attribuite dall'Assemblea a mezzo di elezione democratica da svolgersi secondo le norme previste nel presente articolo:
 - a) Presidente dell'Associazione;
 - b) Vice Presidente dell'Associazione;
 - c) Amministratore Economo;
 - d) N. 5 componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) N. 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori;
 - f) N. 1 componente supplente del Collegio dei Revisori;
 - g) N. 3 componenti del Collegio dei Probi Viri;
 - h) N. 15 componenti elettivi del Comitato Scientifico.
- 17.2. Per ogni tipologia di carica sopra indicata viene presentata una lista di candidati aventi i requisiti previsti dal presente Statuto.
- 17.3. Ciascun Socio può candidarsi a ricoprire una sola carica o può proporre una o più persone a ricoprire una sola carica.

- 17.4. Qualora una persona sia proposta per ricoprire due o più cariche, deve scegliere per quale carica candidarsi prima dell'inizio delle votazioni.
- 17.5. Per ogni lista, è eletto chi ottiene il numero maggiore di voti, fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano.
- 17.6. Tutte le votazioni devono avvenire obbligatoriamente a scrutinio segreto. La votazione potrà svolgersi anche nei giorni immediatamente precedenti ed in luogo diverso benché immediatamente accessibile, rispetto a quelli fissati per lo svolgimento vero e proprio dell'Assemblea, purché naturalmente ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.
- 17.7. Il Presidente o un suo delegato da scegliere tra i Soci nomina due o più scrutatori, fa allestire un'urna per ogni scrutatore e provvede affinché venga distribuita a ciascun socio presente una scheda vidimata con il timbro dell'Associazione e la firma di uno degli scrutatori.
- 17.8. Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere ed il numero dei componenti così come previsti al punto uno del presente articolo.
- 17.9. In corrispondenza di ogni tipologia di carica, il socio votante può esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.
- 17.10. terminate le operazioni di voto, gli scrutatori aprono una scheda alla volta, la passano al Presidente o al suo delegato che legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica. Tutti i Soci possono assistere alle operazioni di scrutinio.
- 17.11. Il Segretario annota l'andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato.
- 17.12. terminate le operazioni di voto, durante lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente o il suo delegato proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 18.1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri così ripartiti:
 - a) Presidente;
 - b) Vice Presidente;
 - c) Segretario Generale;
 - d) Amministratore Economico;
 - e) cinque componenti.
- 18.2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, ad eccezione del Segretario Generale che è nominato dal Presidente.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI POTERI

- 19.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, predisposti dall'Amministratore Economico e delibera sulle materie indicate dal Presidente e dal Comitato Scientifico.
- 19.2. In base ai suggerimenti del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo decide il programma dei Convegni, delle riunioni e dell'attività generale scientifica dell'Associazione, procede alla scelta definitiva dei temi oggetto di relazioni speciali e dei rispettivi relatori. All'organizzazione del Convegno scientifico annuale nella sede stabilita provvede un Comitato organizzatore locale nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento.
- 19.3. Durante la prima riunione dell'anno solare, il Consiglio Direttivo discute la relazione annuale del Comitato scientifico riguardante il tipo e la qualità delle attività svolte, verifica la tipologia e la qualità delle attività svolte e, nel decidere il programma delle attività associative, tiene conto della relazione presentata dal Comitato Scientifico e delle attività precedentemente svolte, affinché vengano privilegiate le tipologie di attività che realizzano meglio le finalità istituzionali e che garantiscano i più elevati standard qualitativi.
- 19.4. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, su proposta del Presidente, può delegare parte delle proprie attribuzioni o delle attribuzioni assegnate al Segretario Generale ad un Editorial Board che abbia il compito principale di curare l'attività editoriale propria dell'Associazione.
- 19.5. Con la delibera di cui al punto precedente, il Consiglio Direttivo:
 - nomina i componenti dell'Editorial Board ed il Coordinatore (Editorial Chief) scegliendoli anche tra non soci;
 - determina i compiti affidati all'Editorial Board;
 - determina il regolamento di funzionamento dell'Editorial Board, nonché le modalità ed i tempi con i quali l'Editorial Board dovrà riferire e relazionare al Consiglio Direttivo o al Presidente.
- 19.6. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, su proposta del Presidente, può nominare propri Delegati regionali; anche attraverso l'operato volontario di questi l'Associazione agisce a livello nazionale.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 20.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.
- 20.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti anche a mezzo fax o posta elettronica.

- 20.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
- 20.4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
- 20.5. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - PRESIDENTE

- 21.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 22 - VICE PRESIDENTE

- 22.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 23 - SEGRETARIO GENERALE

- 23.1. Il Segretario Generale, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo ed in coordinamento con l'Editorial Board se nominato, sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell'Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede, in particolare, alla pubblicazione degli "Atti del Convegno Annuale", redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - AMMINISTRATORE ECONOMO

- 24.1. L'Amministratore Economo cura l'intera gestione amministrativa dell'Associazione, interviene alle adunanze del Consiglio e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico. Sulla base delle direttive ricevute dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale, vigila sulle entrate e controfirma gli atti.
- 24.2. L'Amministratore Economo provvede alla gestione dei fondi disponibili e del patrimonio dell'Associazione in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
- 24.3. L'Amministratore Economo redige il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea dei Soci.
- 24.4. L'Amministratore Economo tiene il protocollo e l'archivio sociale nonché l'elenco dei soci.

Art. 25 - COMITATO SCIENTIFICO

- 25.1. Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione.
- 25.2. Esso è formato:
 - 1) dal Presidente dell'Associazione;
 - 2) dal Vice Presidente dell'Associazione;
 - 3) dal Segretario Generale dell'Associazione;
 - 4) dal Direttore Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Salute;
 - 5) dal Presidente pro-tempore della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani o da un suo rappresentante;
 - 6) dal Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - 7) da 15 membri eletti in rappresentanza di ciascuno dei seguenti gruppi di discipline:
 - a) discipline di base;
 - b) anatomia;
 - c) biochimica;
 - d) fisiologia;
 - e) patologia generale;
 - f) anatomia patologica;
 - g) ispezione degli alimenti;
 - h) malattie infettive;
 - i) clinica medica;
 - j) clinica chirurgica;
 - k) clinica ostetrica;
 - l) farmacologia e tossicologia;

- m) parassitologia e malattie parassitarie;
 - n) zootecnia;
 - o) alimentazione e nutrizione;
- 8) da un rappresentante designato dai Direttori sanitari degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
- 25.3. Fanno inoltre parte del Comitato Scientifico i Presidenti pro-tempore delle Società scientifiche aderenti all'Associazione, se nominati con delibera del Consiglio Direttivo.
- 25.4. Il Comitato Scientifico è coordinato da uno dei suoi membri eletto dal Comitato Scientifico stesso su proposta del Presidente.

Art. 26 - COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

- 26.1. Al Comitato Scientifico spettano i compiti seguenti:
- a) proporre argomenti di attualità scientifica e tecnica che possono essere oggetto di relazioni, simposi, tavole rotonde, ecc., durante i convegni e le riunioni generali di studio o di programmazione;
 - b) designare le commissioni per l'assegnazione di premi e borse di studio;
 - c) proporre il nome dei Soci cui affidare i temi da trattare;
 - d) proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Soci onorari;
 - e) proporre lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale (Convegno) e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da Soci o da Enti pubblici e privati;
 - f) sovrintendere allo svolgimento dei lavori dei Convegni annuali;
 - g) seguire i lavori e i rapporti scientifici tenuti dall'Associazione con l'estero;
 - h) esprimere parere sopra ogni argomento di natura scientifica e/o tecnica proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
 - i) predisporre una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, da sottoporre alla discussione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dell'anno solare corrente, riguardante il tipo e la qualità delle attività svolte dall'Associazione. In particolare, tale relazione deve contenere:
 - la descrizione delle varie tipologie di attività svolte, con espresso un parere in merito all'esito delle singole iniziative ed all'utilità di ognuna di esse con riguardo alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - la valutazione della qualità delle singole iniziative con riferimenti a parametri tecnico-scientifici;
 - la proposta di nuove tipologie di iniziative con particolare attenzione alle finalità istituzionali dell'Associazione e al miglioramento della qualità delle attività svolte.

Art. 27 - RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

- 27.1. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
- 27.2. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente a mezzo di avviso di convocazione da inviare a ciascun componente anche a mezzo fax o posta elettronica ed è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione il Comitato scientifico è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
- 27.3. Il Comitato scientifico delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- 28.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere nominato un membro supplente.
- 28.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal membro effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione o, in caso di parità, dal membro effettivo più anziano di età tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 28.3. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'anno, è validamente costituito con la presenza dei due membri effettivi e delibera con il voto favorevole di entrambi.
- 28.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo e preventivo esprimendo un parere in merito all'approvazione di tali documenti.
- 28.5. I membri effettivi del Collegio dei Revisori che non sono Soci possono partecipare anche alle riunioni delle Assemblies con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
- 28.6. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.
- 28.7. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il Revisore supplente.
- 28.8. Il membro subentrato a norma dell'articolo precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.
- 28.9. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.
- 28.10. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, subentrano i primi dei non eletti alle precedenti votazioni.

Art. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 29.1. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra l'Associazione ed uno o più Associati, tra gli Associati medesimi ovvero fra l'Associazione e gli Organi associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra i Soci iscritti da almeno quindici anni.
- 29.2. Il più anziano di età dei tre membri è il Presidente di diritto del Collegio.
- 29.3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di singoli Soci mediante avviso da recapitare a ciascun membro anche a mezzo di fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

----- **TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI**

Art. 30 - RISORSE FINANZIARIE

- 30.1. Le risorse finanziarie dell'Associazione provengono:
- 1) dalle quote associative pagate dagli Associati;
 - 2) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Privati;
 - 3) dalle rendite patrimoniali;
 - 4) da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc...;
 - 5) dallo svolgimento, diretto o indiretto, di eventuali attività imprenditoriali necessarie per le attività di formazione continua.
- 30.2. Anche in deroga a quanto previsto nel punto precedente:
- l'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
 - l'Associazione finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 31 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

- 31.1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
- 31.3. Il Bilancio preventivo deve essere redatto sulla base di ragionevoli previsioni relative all'attività che verrà svolta durante l'anno.
- 31.4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione sono obbligatorie ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
- 31.5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- 32.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 32.2. L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.
- 32.3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

- 33.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le relative Disposizioni di attuazione, nonché ogni norma legittimamente emanata in materia di Società scientifiche.